



**Carraro Drive Tech S.p.A.**

**ESTRATTO**  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E**  
**CONTROLLO**

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

**NOTA - contenuto del documento:** il presente documento è un estratto del testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Carraro Drive Tech S.p.A..

**I Destinatari di questo estratto sono: Agenti, Procacciatori d'affari, Dealers e Consulenti.**

Sono state mantenute tutte le parti del documento che assumono rilevanza per gli anzidetti Destinatari, escludendo tutte le parti che assumono rilevanza solo per i Destinatari interni del Modello (es. Dipendenti) o altre terze parti.

Oltre alle prescrizioni relative al rispetto della legge sono stati mantenuti i riferimenti alle procedure, istruzioni e/o disposizioni operative interne di Carraro che, se del caso, verranno portate a conoscenza dei terzi interessati.

Alcune precisazioni per facilitare ai Destinatari la lettura del documento:

- **Parte Speciale par. 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione:** si applica ai Destinatari solo in presenza di rapporti da parte dei medesimi con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).  
Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ad Enti della Pubblica Amministrazione sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di "Reato 231" (si rinvia alle Definizioni). Le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblico Ufficiale.
- **Parte Speciale par. 10 Reati societari e di c.d. Market Abuse, include la Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati:** i Reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Il Modello è ritenuto un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti nello svolgimento delle proprie attività, al fine di prevenire il rischio di commissione di "Reati 231"; ivi inclusi eventualmente i Consulenti (in funzione dell'incarico o ambito di intervento e per la propria competenza). Si applicano, ad esempio, al Consulente (incaricato in ambito di formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali) le regole di condotta da lettera a) a lettera j) e, a seguire nel documento, le relative prescrizioni. Tutti i Destinatari possono essere potenzialmente autori o concorrenti nella realizzazione dei reati di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati e dovranno essere rispettate pertanto la regola di condotta lettera k) e, a seguire nel documento..  
Con riferimento alla prevenzione dei Reati ed illeciti amministrativi di c.d. Market Abuse la sezione "Attività idonee a produrre un'influenza sul mercato" si applica potenzialmente a tutti i Destinatari, qualora acquisiscano nello svolgimento del loro incarico informazioni riservate e/o privilegiate.
- **Parte Speciale par. 11 Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, par. 13 Reati di criminalità informatica, par. 18 Reati in tema di ambiente:** si applicano eventualmente ai soli Consulenti (in funzione dell'incarico o ambito di intervento e per la propria competenza). L'ambito di intervento dei Consulenti non è identificabile a priori pertanto è stata pressoché mantenuta tutta la parte speciale anche se, in parte, a puro scopo informativo. Tra parentesi, nel documento sono state indicate le prescrizioni specifiche che, ancorché non rappresentino obblighi per i Destinatari in questione, si ritiene utile citare e che, se dal caso, verranno portate a conoscenza dei terzi interessati.
- **Parte Speciale par. 12 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, par. 14 Reati di criminalità organizzata:** si applicano ai Destinatari.
- **Parte Speciale par. 15 Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, par. 19 Reati in tema di impiego di lavoratori irregolari:** non si applicano ai Destinatari.
- **Parte Speciale par. 16 Reati contro l'industria e il commercio:** si applica solo ad Agenti, Procacciatori d'affari e Dealers.
- **Parte Speciale par. 17 Reati in violazione del diritto d'autore:** si applica eventualmente ai Consulenti (in funzione dell'incarico o ambito di intervento e per la propria competenza).
- **Parte Speciale par. 19 Reati in tema di impiego di lavoratori irregolari e Parte Speciale par. 20 Reati contro la personalità individuale:** non si applicano ai Destinatari.

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| DEFINIZIONI.....  | 5  |
| PREMESSA .....  | 7  |
| 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....  | 8  |
| 1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....   | 8  |
| 1.3 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità .....   | 8  |
| 1.4 L'apparato sanzionatorio per l'Ente .....   | 9  |
| 2 LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO<br>ADOTTATO .....   | 9  |
| 2.1 La scelta della Società .....   | 9  |
| 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI<br>Carraro Drive Tech S.p.A. ....   | 10 |
| 3.1 Finalità e struttura del Modello .....  | 10 |
| 3.2 Natura del Modello e del Codice Etico .....   | 10 |
| 3.3 Destinatari del Modello .....   | 10 |
| 3.5 Ruolo di indirizzo della capogruppo .....   | 11 |
| 4 ORGANISMO DI VIGILANZA .....  | 11 |
| 4.1 Identificazione dell'OdV .....  | 11 |
| 4.4 Funzioni dell'OdV e modalità operative .....  | 11 |
| 4.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza .....   | 12 |
| 5 DIFFUSIONE DEL MODELLO .....  | 13 |
| 5.1 Attività informativa .....  | 13 |
| 6 SISTEMA DISCIPLINARE.....   | 13 |
| 6.1 Violazioni del Modello .....  | 14 |
| 6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, agenti, procacciatori,<br>dealers e Appaltatori .....                                     | 15 |
| 7 CARATTERISTICHE, STRUTTURA E OBIETTIVI DELLA PARTE<br>SPECIALE .....  | 15 |
| 7.1 Principi generali di comportamento .....  | 16 |
| 8 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ....  | 16 |
| 9 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....  | 17 |
| 9.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione .....   | 17 |
| 9.3 Regole di condotta.....   | 17 |
| 10 REATI SOCIETARI E IN TEMA DI MARKET ABUSE.....   | 21 |
| 10.1 Fattispecie di reato societario .....  | 21 |
| 10.3 Regole di condotta.....  | 21 |
| 11 REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....   | 27 |
| 11.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro .....   | 27 |
| 11.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro  | 27 |
| 11.3 Regole di condotta generali .....  | 27 |
| 11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei<br>rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....    | 28 |
| 12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,<br>BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .....                      | 30 |
| 12.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,<br>beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio..... | 30 |
| 12.2 Processi Sensibili .....   | 30 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 12.3 | Regole di condotta generali .....  | 30 |
| 12.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame.....   | 31 |
| 13   | REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA .....   | 34 |
| 13.1 | Le fattispecie di reati di criminalità informatica .....   | 34 |
| 13.2 | Processo di gestione della sicurezza informatica .....   | 34 |
| 13.3 | Regole di condotta generali .....  | 35 |
| 13.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di sicurezza informatica ..... | 35 |
| 14   | REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....   | 36 |
| 14.1 | Le fattispecie di reati di criminalità organizzata .....   | 36 |
| 14.2 | Processi Sensibili.....  | 36 |
| 14.3 | Regole di condotta generali .....  | 37 |
| 14.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame.....   | 38 |
| 15   | REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI<br>DISTINTIVI.....   | 39 |
| 15.1 | Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi .....                                       | 39 |
| 16   | REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....  | 40 |
| 16.1 | Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio .....  | 40 |
| 16.3 | Regole di condotta generali .....  | 40 |
| 16.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame.....   | 41 |
| 17   | REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....  | 41 |
| 17.1 | Le fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore .....   | 41 |
| 17.2 | Processi Sensibili.....  | 42 |
| 17.3 | Regole di condotta generali .....  | 42 |
| 17.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame.....   | 42 |
| 18   | REATI IN TEMA DI AMBIENTE.....   | 44 |
| 18.1 | Le fattispecie di reati in tema ambientale .....   | 44 |
| 18.2 | Processo di gestione dei rischi in materia ambientale .....  | 46 |
| 18.3 | Regole di condotta generali .....  | 46 |
| 18.4 | Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di tutela ambientale.....      | 47 |
| 19   | REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI.....   | 48 |
| 19.1 | Le fattispecie di reati in tema di impiego di lavoratori irregolari ed immigrazione clandestina .....                          | 48 |
| 20   | REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....   | 48 |
| 20.1 | Le fattispecie di reati contro la personalità individuale .....  | 48 |
|      | ALLEGATI.....  | 49 |

## DEFINIZIONI

|  |  |
|--|--|
| <b>“Consulenti”</b>                    | i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Carraro Drive Tech S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.  |
| <b>“Decreto”</b>                       | il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, anche “Decreto 231”.   |
| <b>“Delega”</b>                        | l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.  |
| <b>“Destinatari”</b>                   | tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto), gli agenti, i procacciatori e i <i>dealers</i> , della Società, i Consulenti, gli Appaltatori nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.                 |
| <b>“Modello”</b>                       | il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Carraro Drive Tech S.p.A. e rappresentato dal presente documento e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.   |
| <b>“OdV”</b>                           | l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.   |
| <b>“Operazioni Sensibili”</b>          | l’insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Carraro Drive Tech S.p.A. nell’ambito dei Processi Sensibili.   |
| <b>“Organo Dirigente”</b>              | il Consiglio di Amministrazione della Società.   |
| <b>“Procura”</b>                       | il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.  |
| <b>“Processo / Attività Sensibile”</b> | l’insieme di attività e/o operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Carraro Drive Tech S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più Reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio. |
| <b>“Process Owner”</b>                 | il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.   |

**“Pubblica Amministrazione”**

viene comunemente considerato, agli effetti della legge penale, come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico o di atti autoritativi. A titolo esemplificativo, si possono indicare i seguenti enti o categorie di enti:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- Banca d’Italia, Consob;
- Enti pubblici non economici (Inps, Inail, Inpdap, Enasarco, ecc.);
- Monopoli di Stato, RAI, ASL, ecc.;
- ISTAT;
- Camera di Commercio, Industria e Artigianato e loro associazioni.

**“Reati”**

le fattispecie di reato considerate dal Decreto, anche “Reati 231” e “Reati-presupposto”.

**“Società”**

Carraro Drive Tech S.p.A.

**“Società del Gruppo”**

tutte le società appartenenti al Gruppo facente capo a Carraro S.p.A., la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

## PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Carraro Drive Tech S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Carraro”), nella riunione del 16 marzo 2011 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato aggiornamenti successivi del Modello:

- in data 10 settembre 2012, al fine di recepire sia i provvedimenti normativi che hanno ampliato la casistica dei Reati inclusi nel Decreto che i cambiamenti organizzativi e/o societari intervenuti, a fronte di una preliminare attività di *risk assessment*.
- in data 29 ottobre 2015 a seguito della/e riorganizzazione che ha interessato il Gruppo Carraro nel periodo e le novità normative intervenute.
- in data 9 febbraio 2016 a seguito del cambiamento normativo, intervenuto con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art.1 comma 898, in vigore dal 1 gennaio 2016, che ha modificato il limite di utilizzo del contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore (art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007).
- in data 14 marzo 2018 a seguito delle novità normative intervenute con l’introduzione nel Decreto dei reati di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”) e dei Delitti contro l’ambiente (c.d. “ecoreati”), inseriti nel Modello a fronte di una preliminare attività di *risk assessment*.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in data 19 aprile 2018, sempre a fronte di una preliminare attività di *risk assessment*, un aggiornamento ulteriore del Modello con riferimento alle seguenti categorie di Reato-presupposto inserite nel D.Lgs n. 231/2001:

- Corruzione tra privati (come riformulata dal D.lgs. 38/2017) e istigazione alla corruzione tra privati, quest’ultima introdotta all’art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 dal D.lgs. 38/2017;
- Immigrazione clandestina (la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha inserito all’art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- “Razzismo e xenofobia” (la Legge 20 novembre 2017, n. 167, ha introdotto il nuovo art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001).

Il presente documento si struttura in una Parte generale e in una Parte speciale.

Nella **Parte generale** sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, l’Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare adottato dalla Società.

Nella **Parte speciale** sono ricompresi gli elementi del Modello validi per tutti i Processi Sensibili (si rinvia alla sezione “Definizioni”) e più nello specifico, per le diverse tipologie di Reato 231 contemplate dal Decreto astrattamente riconducibili alla Società, sono individuate le misure ed i presidi previsti dalla stessa al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Parte integrante del Modello sono gli **Allegati**.

## **PARTE GENERALE**

### **1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

#### **1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione**

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità “amministrativa”) degli enti.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l’illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

#### **1.3 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità**

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) di aver affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne l’aggiornamento;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo su indicato.



## 1.4 L'apparato sanzionatorio per l'Ente

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano qualora un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca del prezzo o del profitto** del reato nonché la **pubblicazione della sentenza** di condanna, in presenza di una sanzione interdittiva, a spese dell'ente.

## 2 LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

### 2.1 La scelta della Società

Carraro Drive Tech S.p.A. in quanto appartenente al Gruppo Carraro è sottoposta all'attività di indirizzo e supporto esercitata dalla capogruppo ed è tenuta ad osservare le disposizioni/*Policy* emanate dalla stessa.

In virtù dell'attività di indirizzo svolta da Carraro S.p.A., Carraro Drive Tech S.p.A. ha ritenuto indispensabile adottare il proprio Modello.

Il Modello è ritenuto un valido strumento sia di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti nello svolgimento delle proprie attività che di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Carraro Drive Tech S.p.A.**

#### **3.1 Finalità e struttura del Modello**

Il Modello predisposto da Carraro Drive Tech S.p.A. si fonda pertanto su un sistema organizzativo strutturato ed organico che include attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
  - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
  - un sistema di deleghe e poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - delle procedure ed istruzioni operative;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa che mira a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

#### **3.2 Natura del Modello e del Codice Etico**

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (Allegato F), approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società.

#### **3.3 Destinatari del Modello**

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed ai loro componenti, ai dipendenti ed ai collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto), agli **Agenti, Procacciatori e Dealers** della Società, ai **Consulenti**, agli Appaltatori nonché ai membri dell'OdV, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

### **3.5 Ruolo di indirizzo della capogruppo**

Carraro Drive Tech S.p.A. ha preso come riferimento il Modello di Carraro S.p.A. adattandolo alla singola realtà in particolar modo alle specifiche aree/attività a rischio individuate in sede di *risk assessment*.

## **4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Identificazione dell'OdV**

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organo Dirigente di Carraro Drive Tech S.p.A. ha ritenuto opportuno costituire un organo monocratico cui attribuire il ruolo di OdV.

In particolare, tale organo monocratico si identifica con il Responsabile *Internal Audit* di Carraro S.p.A..

### **4.4 Funzioni dell'OdV e modalità operative**

L'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- proporre all'Organo Dirigente un aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

All'OdV non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- a) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del Decreto;
- b) richiedere alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- c) effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

#### 4.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- **“Segnalazioni di violazione”**, ovvero segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello;
- **“Segnalazioni informative”**, ovvero informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso;
- **“Segnalazioni di operazioni sensibili”**, ovvero segnalazioni di determinate operazioni relative ai Processi Sensibili (si rinvia alla sezione “Definizioni”).

Tutti i Destinatari del Modello dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello. Tali **Segnalazioni di violazione** dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area e potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello vigente.

L'OdV valuterà le Segnalazioni di violazione ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente l'Organo Dirigente in merito alle segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

Le **Segnalazioni Informative** tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- a) le criticità o anomalie riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- b) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- c) le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di Reato di cui al Decreto;
- d) le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di Reato di cui al Decreto;
- e) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

devono essere fornite dalle Funzioni aziendali secondo la propria area di competenza all'OdV.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai *Process Owners* o dai segnalatori da essi individuati (anche “compilatori”) tramite la predisposizione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una Scheda di **Segnalazione di Operazione Sensibile**.

L'OdV identifica le Operazioni Sensibili ed i parametri di significatività in ragione del *risk assessment* svolto, monitorandone costantemente l'efficacia e comunicandoli all'Organo Dirigente (Tabella “Parametri/criteri per l'identificazione delle Operazioni Sensibili” pubblicata nella *intranet* aziendale).

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva conseguentemente per l'OdV l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite.

Tutte le segnalazioni devono essere fatte in forma scritta e preferibilmente utilizzando la casella *email* appositamente attivata ([info.odv@carrarodrivetech.com](mailto:info.odv@carrarodrivetech.com)).

## 5 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili e/o di responsabilità.

### 5.1 Attività informativa

Il Modello è reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Organo Dirigente ritiene opportuno adottare.

Per quanto attiene ad **Agenti, procacciatori, Dealers, Consulenti** e Appaltatori, **il rispetto del Modello è garantito dalla "clausola 231"** inserita nel contratto o nell'eventuale *addendum* allo stesso prevedendo l'accettazione del Modello (*anche solo per estratto*) e del Codice Etico del Gruppo Carraro, i cui testi aggiornati sono liberamente consultabili sul sito *web* [www.Carraro.com](http://www.Carraro.com).

## 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" sia per i soggetti in posizione apicale che per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza. L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

## 6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono, in generale, violazioni del Modello:

1. comportamenti non conformi ai principi generali di comportamento elencati nel successivo par. 7.1, alle procedure richiamate dal Modello o dal Codice Etico;
2. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello ed in particolare:

| Fattispecie di Reato   | Disposizioni del Modello che i Destinatari devono osservare  |
|--|--|
| Reati contro la P.A.   | Regole di condotta elencate nella Parte speciale par. 9.3  |
| Reati societari, incluso Reato di corruzione tra privati e <i>market abuse</i>                                     | Regole di condotta elencate nella Parte speciale par. 10.3   |
| Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro   | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 11.3 e 11.4 |
| Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 12.3 e 12.4 |
| Reati di criminalità informatica   | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 13.3 e 13.4 |
| Reati di criminalità organizzata   | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 14.3 e 14.4 |
| Reati contro l'industria ed il commercio, di falso, marchi, brevetti e segni distintivi                            | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 15.3 e 15.4 |
| Reati contro l'industria e il commercio  | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 16.3 e 16.4 |
| Reati in violazione del diritto d'autore   | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 17.3 e 17.4 |
| Reati in materia ambientale  | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 18.3 e 18.4 |
| Reati in tema di impiego di lavoratori irregolare  | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 19.3 e 19.4 |
| Reati contro la personalità individuale  | Regole di condotta, principi di controllo e prescrizioni specifiche elencate nella Parte speciale par. 20.3 e 20.4 |

3. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV (e.g. mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività di verifica programmate dall'OdV, mancata partecipazione agli incontri di formazione);
4. violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nel precedente par. 4.6.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;

- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze della condotta in violazione;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Qualsiasi provvedimento disciplinare sarà adottato nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

### **6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, agenti, procacciatori, *dealers* e Appaltatori**

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai collaboratori, dagli agenti, procacciatori, *dealers* e Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **PARTE SPECIALE**

### **7 CARATTERISTICHE, STRUTTURA E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte speciale per le fattispecie di Reato astrattamente applicabili alla Società:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari, ivi inclusi i Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati nonché il Reato di c.d. *Market Abuse*;
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Reati informatici;
- Reati di criminalità organizzata<sup>1</sup>;
- Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed il Reato di immigrazione clandestina<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Al Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (sia transnazionale, incluso nel Reato di criminalità organizzata che nazionale) si applicano i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, non si è ritenuto opportuno prevedere un capitolo *ad hoc* nella Parte Speciale.

<sup>2</sup> Per quanto attiene i reati di "xenofobia e razzismo" ed i reati in tema di "immigrazione clandestina", a seguito di un preliminare assessment delle attività aziendali e dell'assetto organizzativo della Società, nonché in considerazione delle caratteristiche specifiche di tale fattispecie di reato, la Società ha ritenuto che costituisca adeguato presidio per la

- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reato di razzismo e xenofobia<sup>2</sup>;

indica quali strumenti di prevenzione:

- i **principi generali di comportamento**, ovvero le regole di condotta; e
- le **componenti del sistema di controllo preventivo**, comuni a tutte le fattispecie di Reato previste dal Decreto.

L'obiettivo generale di questa parte del Modello è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto in essa prescritto al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato.

## 7.1 Principi generali di comportamento

i Destinatari dovranno rispettare i Principi generali di comportamento di seguito indicati.

E' fatto espresso **divieto** ai Destinatari di:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le predette fattispecie di reato;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (e.g. mancato controllo) o siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito dei Processi Sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico.

## 8 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti (c.d. protocolli) del sistema di controllo preventivo attuati per garantire l'efficacia del Modello sono:

- i principi etici finalizzati alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto inclusi nel Codice Etico;
- il sistema organizzativo del Gruppo Carraro e di Carraro Drive Tech S.p.A.;
- i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- le procedure e/o istruzioni operative, informatiche e manuali, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo per garantire la correttezza, l'efficacia, l'efficienza delle attività aziendali anche ai fini di quanto previsto nel Decreto;
- il sistema di controllo di gestione prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse economiche in grado di garantire, oltre che la

---

prevenzione dello stesso il rispetto dei principi già contenuti nel Codice Etico e nel Modello. In particolare, per i reati di immigrazione clandestina, la Società ha ritenuto che il Codice Etico e le regole di condotta e i principi specifici di comportamento contenuti nel par. 19 della Parte Speciale (dedicata ai Reati in tema di impiego di lavoratori irregolari) costituiscano presidio adeguato alla prevenzione anche di detti reati.



verificabilità e la tracciabilità delle spese, anche l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali;

- il sistema di comunicazione e formazione del personale relativo a tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- il sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello;
- le regole di condotta, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche contenute nella Parte speciale del Modello.

## 9 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 9.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto prevede una serie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, tra i quali, si ritiene che, quelli che possano essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da Carraro Drive Tech S.p.A., siano i seguenti:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.)
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.)
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.)
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 c.p.)
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.)
- **Frode informatica a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.)
- **Concussione** (art. 317 c.p.)
- **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 bis c.p.)
- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.)
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.)
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.)

### 9.3 Regole di condotta

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 9.1.

#### **I Destinatari non potranno:**

- a. essere coinvolti in transazioni che siano o possano apparire in conflitto con gli interessi della Società;
- b. compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;

- c. effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d. esercitare indebite pressioni o sollecitazioni nei confronti di pubblici funzionari in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- e. concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione che potrebbero compromettere l'imparzialità ed il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione stessa, anche accordando loro indebiti vantaggi;
- f. effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- g. riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti, agenti, procacciatori e *dealers* e/o collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei divieti, dovranno rispettarsi le **prescrizioni** di seguito descritte:

1. tutti coloro che materialmente intrattengono **rapporti con la Pubblica Amministrazione** per conto della Società devono godere di un'**autorizzazione** in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega, anche inclusa in un contratto di consulenza o di *partnership*). Tali soggetti devono, inoltre, ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione;
2. gli **accordi con i fornitori** e gli **incarichi di consulenza** devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate) e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
3. le **dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri** in sede di verifica, ispezione o sopralluogo di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri ed essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;
4. tutte le **dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione** anche non Italiana e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (e.g. in occasione di visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; la massima collaborazione deve essere prestata in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici;
5. nessun tipo di **pagamento** può essere effettuato mediante **scambio di utilità**;
6. eventuali **situazioni di incertezza** in ordine ai **comportamenti da tenere** (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e

delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza;

7. è fatto obbligo di **registrare e documentare** in maniera chiara, accurata e precisa tutti i **rapporti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio**. (La tracciabilità deve essere garantita dall'archivio dei documenti disponibile presso la singola funzione. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei *Process Owner* e in ogni caso deve essere comunicata all'OdV secondo quanto stabilito nella Parte generale.)

**In caso di contenzioso giudiziale** (ordinario, amministrativo e del lavoro):

8. è responsabilità della Funzione coinvolta, eventualmente con il supporto della Funzione Legale della capogruppo, intrattenere i **rapporti con lo Studio Legale** esterno e fornire l'eventuale documentazione e/o informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere a fornire gli **aggiornamenti** circa le cause in essere;
9. **astenersi dall'indurre soggetti chiamati a testimoniare davanti alle Autorità Giudiziarie a non fornire** le dichiarazioni richieste, ovvero di **fornire** delle informazioni o delle dichiarazioni non veritiere.

Con particolare riferimento ai Processi Sensibili strumentali (*incluse sia le Consulenze che la Gestione dei rapporti con agenti, dealers e procacciatori d'affari*) alle prescrizioni sopra indicate si aggiungono le seguenti:

10. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel **rispetto** delle **norme di legge**, delle **procedure** aziendali, delle istruzioni e/o disposizioni operative applicabili alle attività svolte **nell'ambito dei Processi Sensibili e dei vigenti sistemi di autorizzazione**;
11. l'**inserimento del fornitore** (inclusi agenti e *dealers*) **in anagrafica** a sistema deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore Acquisti e/o da persona da questi specificamente delegata;
12. assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai **rapporti finanziari e societari** (e.g. *joint venture*, consorzi e forme similari) con soggetti terzi e conservare la documentazione a supporto adeguatamente, ovvero adottando tutte le misure di sicurezza definite e implementate da Carraro S.p.A. o dalla Società;
13. nella **ricerca di fornitori e/o Consulenti** ci si deve orientare verso terzi che diano le maggiori garanzie quanto ai requisiti professionali, di onorabilità, organizzativi, tecnici e finanziari;
14. la **scelta dei Consulenti e la sottoscrizione di incarichi** e/o contratti deve essere autorizzata in base al sistema di poteri e deleghe;
15. nell'**assegnare incarichi di fornitura e/o consulenza** (inclusi Agenti, Procacciatori e *Dealers*) occorre avere riguardo alla qualità del bene o servizio fornito in rapporto al prezzo richiesto; i prodotti, cespiti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto;
16. il **contratto** con il **Consulente** deve espressamente prevedere o escludere il **potere di rappresentanza** della Società nei confronti di terzi

- e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
17. assicurare che gli **accordi** con fornitori, Consulenti, collaboratori e Appaltatori, agenti, procacciatori e *dealers* **contengano apposita “clausola 231”** in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto. Per i fornitori limitatamente al Codice Etico;
  18. eventuali **anticipi dei compensi** dovuti al Consulente (inclusi Agenti, Procacciatori e *Dealers*) possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
  19. l'**attività prestata** dai Consulenti (inclusi Agenti, Procacciatori e *Dealers*) deve essere **documentata** e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera, **prima della liquidazione** dei relativi onorari, deve essere in grado di dimostrare l'**effettività** della prestazione;
  20. assicurare che la **selezione del personale** avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione nel rispetto della Procedura “Nuovi inserimenti”;
  21. i **pagamenti** possono essere effettuati solo a fronte di un **documento giustificativo** (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato che deve corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento con quanto concordato tra la Società e il destinatario del pagamento;
  22. non concedere a soggetti terzi **sconti, premi, note di credito** o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino **adeguata giustificazione** alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
  23. gli **incassi e i pagamenti** devono essere effettuati preferibilmente mediante **rimesse bancarie**. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite **denaro contante** devono essere debitamente **documentati**. I **pagamenti** in contante devono essere **autorizzati**;
  24. non devono essere utilizzati **conti correnti o libretti di risparmio** in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
  25. non possono essere richiesti **rimborsi di spese** sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata **giustificazione** alla luce del **rapporto contrattuale** con essi costituito;
  26. il **pagamento delle note spese** è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata;
  27. non si possono **elargire dazioni o sponsorizzazioni** che non siano formalmente **autorizzate** in base al sistema di poteri e deleghe.

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## 10 REATI SOCIETARI E IN TEMA DI MARKET ABUSE

### 10.1 Fattispecie di reato societario

Nell'ambito dei reati societari e di cosiddetto *Market Abuse* considerati dal Decreto, i reati che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A. sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)
- **Impedito controllo** (art. 2625, 2° comma, c.c.)
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.)
- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.)
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.) **e manipolazione del mercato** (artt. 185 e 187 ter TUF)
- **Abuso di informazioni privilegiate** (artt. 184 e 187 bis del D.Lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza)

### 10.3 Regole di condotta

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 10.1.

In particolare, **ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:**

- a. osservare una condotta improntata a principi integrità, correttezza e trasparenza nella formazione del bilancio e dei dati contabili richiesti dalla capogruppo (e.g. chiusure contabili periodiche) in modo da fornire ai soci e ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei principi

- contabili di riferimento (IAS/IFRS);
- b. non porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (e.g. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”;
  - c. con riferimento al bilancio, la Società assicura l’osservanza di criteri di redazione dei bilanci in conformità alle direttive della capogruppo;
  - d. garantire la massima correttezza, da parte degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
  - e. osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento e la corretta interazione tra gli organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato:
    - a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione;
    - b) determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari (e.g. compiendo atti simulati o fraudolenti);
  - f. garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
  - g. nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
  - h. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
  - i. assicurare nelle operazioni di significativo rilievo (e.g. acquisizioni e cessioni), concluse sia con soggetti terzi che *intercompany*, una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza;
  - j. osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di negoziazione e di trattativa commerciale.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione delle regole sopra richiamate in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

### **Bilanci e altre comunicazioni sociali.**

Le attività di redazione del bilancio annuale e delle chiusure contabili mensili (bilancio gestionale mensile) devono essere realizzate in base ai seguenti principi:

1. prestare particolare attenzione alle **stime di poste valutative** di bilancio: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;

2. la **definizione delle poste valutative** di bilancio avviene a cura del Responsabile Amministrativo e del Direttore Controllo di gestione presso la capogruppo ed è condivisa con il Direttore Amministrativo della capogruppo e il CFO di Gruppo, prevedendo anche il coinvolgimento di eventuali Consulenti;
3. il **bilancio** è redatto in conformità agli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) emessi dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) e omologati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi internazionali rivisti (IAS) e tutte le interpretazioni dell'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC);
4. resta in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli art. 2391 c.c. in tema di obblighi degli **amministratori di comunicazione** all'Organo dirigente di **eventuali interessi** in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi;
5. **tracciabilità** delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie (attraverso e.g. cessione del credito, rinuncia a posizioni creditorie, etc.) e delle relative ragioni giustificatrici;
6. rispetto delle regole di condotta per la comunicazione a terzi di **informazioni riservate e privilegiate** impartite dalla capogruppo (in modo da impedire accessi indebiti);
7. **tracciabilità** del processo relativo alle **comunicazioni alle Autorità di Vigilanza** da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, anche in caso di visita ispettiva. Per quanto attiene alle modalità rif. par. 9.3 punto 7.

#### Tutela del capitale sociale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale devono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

8. obbligo degli **amministratori** di comunicazione all'Organo Dirigente di eventuali **interessi**, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società secondo quanto previsto dall'art. 2391 c.c. e nel rispetto della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate;
9. obbligo per i Destinatari **diversi dagli amministratori** della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di **conflitto di interesse** nel rispetto della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

#### Operazioni straordinarie.

Le operazioni di significativo rilievo (e.g. acquisizioni e cessioni) devono essere realizzate in base alle seguenti prescrizioni:

10. obbligo di condurre un'accurata **analisi dell'asset** oggetto del processo di investimento, anche attraverso idonee attività di *due diligence* le cui risultanze trovino riscontro nelle previsioni contrattuali;

11. individuazione e monitoraggio di eventuali **conflitti di interesse**;

#### **Attività soggette a vigilanza.**

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

12. (rif. par. 9.3 punto 4)
13. (rif. par. 9.3 punto 7)

#### **Attività idonee a produrre un'influenza sul mercato.**

Con riferimento alla prevenzione dei **reati ed illeciti amministrativi di c.d. Market Abuse**, nonostante la Società non sia un emittente quotato, al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione, si riportano nel seguito i principi di controllo e di comportamento adottati dalla capogruppo Carraro S.p.A. e condivisi da Carraro Drive Tech S.p.A., volti a garantire il rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in materia ed i principi di riservatezza delle informazioni trattate e di segretezza nel trattamento delle informazioni non di pubblico dominio.

Obiettivo delle regole sancite nella presente sezione, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, nonché su direttiva di Carraro S.p.A. così come previsto dall'art. 114, comma 2, del T.U.F., è pertanto quello di garantire che la circolazione delle informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di Carraro S.p.A. avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico.

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a mezzo *internet* o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi al seguente principio:

14. **garantire trasparenza e correttezza**, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la **parità di accesso alle informazioni**.

Tutti i soggetti in possesso di notizie *price sensitive* devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

15. **é vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Società o della capogruppo Carraro S.p.A.**, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, **utilizzando informazioni privilegiate**, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato o, più in generale, fornendo informazioni imprecise o fuorvianti;
16. **é vietato comunicare a terzi informazioni privilegiate** acquisite in ragione della propria attività, ovvero **raccomandare o indurre** terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari.



17. **é vietato diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze**, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano **astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo degli** anzidetti **strumenti finanziari**.

Quindi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

18. **obbligo di riservatezza** sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite o di cui comunque si dispone in ragione della propria funzione siano esse riferite alla Società, a Carraro S.p.A., ad altre Società del Gruppo o a società terze in rapporti d'affari con le stesse. Non possono rivelarsi a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza;
19. qualora informazioni riservate debbano essere comunicate a terzi (Consulenti e/o professionisti) per ragioni di ufficio, è fatto obbligo di **accertare** che costoro siano soggetti ad un **obbligo di riservatezza** legale, regolamentare o statutario; in difetto è necessario formalizzare, mediante sottoscrizione di un accordo di **confidentiality**, il reciproco dovere di riservatezza circa le informazioni scambiate;

Si evidenzia che Carraro S.p.A. ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 115 *bis* T.U.F..

Le attività che comportino il trattamento di informazioni idonee ad influire sul mercato e il compimento di operazioni su strumenti finanziari devono essere svolte in base alle specifiche procedure e protocolli emanati dalla capogruppo Carraro S.p.A., nella misura in cui gli esponenti di Carraro Drive Tech S.p.A., siano coinvolti nei processi aziendali regolati dalle suddette procedure e nello specifico:

- Procedura per la Gestione interna e per la comunicazione all'esterno di Informazioni Riservate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate;
- Procedura per la tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- Codice di comportamento sull'*Internal Dealing*.

### **Regole di condotta e Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei Reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.**

Con riferimento alla gestione dei Processi Sensibili astrattamente riconducibili al Reato corruzione tra privati in aggiunta alle anzidette regole di condotta, **i Destinatari dovranno astenersi dal/dall'**:

- k. compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di Esponenti (Amministratori, Direttori generali, Sindaci, etc.), o loro sottoposti, di società o enti privati (siano esse fornitori, consulenti, clienti etc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, offerte o promesse, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, come specificato a titolo meramente esemplificativo:

- distribuire od offrire omaggi, regali o altri benefici in favore dei consulenti e fornitori a vario titolo e loro dipendenti e/o collaboratori che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio e che possano compromettere la reputazione della società o dell'ente privato;
- riconoscere, in favore dei consulenti, fornitori, *partner* commerciali a vario titolo e loro dipendenti e/o collaboratori, compensi, *bonus*, altri incentivi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico e/o attività da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- dare, offrire o promettere denaro o utilità di qualsiasi tipo (proposte di assunzione, etc.), compiere o ricevere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto del sistema di autorizzazioni vigente e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate dalla controparte quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri, quindi in violazione degli obblighi d'ufficio o degli obblighi di fedeltà (per agire o omettere di agire).

**I Destinatari dovranno rispettare quanto segue:**

20. (rif. par. 9.3 punto 10)
21. **nessuna pratica discutibile o illecita** può essere in alcun caso giustificata o tollerata **ancorché “consuetudinaria”** nel settore in cui Carraro Drive Tech S.p.A. opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli *standard* etici della Società;
22. **non effettuare, promettere o offrire**, in favore dei terzi, prestazioni che **non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale** con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto/ordine o in un accordo;
23. (rif. par. 9.3 punto 22)
24. (rif. par. 9.3 punto 25)
25. i **responsabili** delle funzioni aziendali coinvolte nei **Processi Sensibili** devono garantire una **costante sensibilizzazione** del personale e/o dei terzi sui contenuti del Modello e del Codice Etico, a garantirne la conoscenza e l'effettiva applicazione;
26. garantire la **tracciabilità** del processo decisionale delle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili archiviando adeguatamente la documentazione prodotta;
27. **astenersi** dall'effettuare **elargizioni in denaro o dall'offrire liberalità** volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche nei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa) che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
28. (rif. par. 9.3 punto 5)
29. (rif. par. 9.3 punto 23)

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri Capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## **11 REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **11.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)
- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime** (art. 590 c.p.)

### **11.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Il rischio di commissione dei reati in oggetto è potenzialmente presente in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede e degli stabilimenti di appartenenza di Carraro Drive Tech S.p.A., ed in particolare:

- nei luoghi dove vengono svolte attività di produzione industriale esposti ad un maggior rischio;
- nei luoghi di lavoro dove vengono svolte attività accessorie alla precedente (e.g. magazzino di stoccaggio) esposti ad un rischio inferiore;
- negli altri luoghi di lavoro (e.g. gli uffici) esposti ad un rischio pressoché nullo.

### **11.3 Regole di condotta generali**

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 11.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- a. rispettare le norme e le linee guida in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b. rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- c. promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ad assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- d. adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nel paragrafo 9.3 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro (sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti e/o verifiche ispettive);
- e. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- f. segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

#### **11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

**Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro.**

**Esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare (descritte in sintesi tra parentesi):**

- 1. (La “Politica Ambientale, della salute e sicurezza sul Lavoro”)
- 2. (Procedura per l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’implementazione dei controlli necessari)
- 3. (Documento di Valutazione dei Rischi in conformità agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008)
- 4. (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze in conformità all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008)
- 5. (Piano di Emergenza in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e altre norme vigenti)
- 6. (Altre procedure ed istruzioni operative in tema di salute e sicurezza)

**Esistenza di un programma di informazione e formazione periodico e sistematico dei dipendenti e/o collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e tracciabilità dell’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, con relativa documentazione.**

**Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo.**

- 7. (Sistema di rilevazione degli infortuni)
- 8. (Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente)
- 9. (*audit* periodici)

**Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al Processo.**

10. ciascuna attività rilevante nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta adeguatamente archiviata in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità.
11. I flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità.
12. (Procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti)

**Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:**

13. (riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione in conformità al D.Lgs. n. 81/2008)
14. (Consultazione, comunicazione e informazione a favore del Rappresentante dei lavoratori in conformità al D.Lgs. n. 81/2008)
15. (Registro di controllo delle attrezzature)

**Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione.**

16. (individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto o somministrazione o d'opera)
17. (Verifica dell'idoneità tecnico professionale<sup>4</sup>)
18. (rif. ai contratti di subappalto stipulati dall'Appaltatore, i criteri e modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'Appaltatore estesi al subappaltatore)
19. (Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione)
20. (precedente punto 19 trova applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'Appaltatore)
21. (informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate<sup>5</sup>)
22. (Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza<sup>6</sup>)
23. (Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza<sup>7</sup>. Non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi)
24. (Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione)

---

<sup>4</sup> Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>5</sup> Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>6</sup> Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>7</sup> Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

## **12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

### **12.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)
- **Riciclaggio** (art. 648 bis c.p.)
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (648 ter c.p.)
- **Autoriciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.)

### **12.2 Processi Sensibili**

Con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter 1 c.p., inserito all'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha privilegiato un approccio prudentiale ed esteso la mappatura dei Processi Sensibili, ai fini della commissione di "reati fonte" dell'autoriciclaggio, a fattispecie di reato non colpose non ricomprese nei Reati 231.

La Società ha quindi deciso di considerare quali "reati fonte" dell'autoriciclaggio i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) identificando ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione degli stessi.

### **12.3 Regole di condotta generali**

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo 12.4, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 12.1.

In particolare, **i Destinatari dovranno:**

- a. osservare una condotta improntata a principi integrità, correttezza e trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del *partner* finanziario e/o commerciale. Prestare la massima attenzione a verificare in via preventiva le informazioni normalmente disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulla controparte al fine di appurare che abbia una reputazione rispettabile e che sia impegnata in attività lecite, sia in sede di instaurazione che di svolgimento del rapporto con lo stesso;

- b. osservare una condotta improntata a principi integrità, correttezza e trasparenza nella formazione del bilancio e delle chiusure contabili periodiche in modo da fornire ai soci e ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei principi contabili di riferimento (IAS/IFRS);
- c. osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di negoziazione e di trattativa commerciale;
- d. effettuare o promettere, in favore dei clienti, solo prestazioni che trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- e. riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti, agenti, procacciatori e *dealers* e/o collaboratori, solo compensi che trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- g. assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e (e.g. *joint venture*, consorzi e forme similari) con soggetti terzi e conservare adeguatamente la documentazione a supporto;
- h. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- i. osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nella gestione della fiscalità osservando le disposizioni normative e anche regolamentari in particolare nella redazione della dichiarazione fiscale, dei redditi e sul valore aggiunto e conservare adeguatamente la documentazione a supporto;
- j. tenere un comportamento corretto e collaborativo con le Autorità di Vigilanza e le Autorità Giudiziarie;
- k. sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure e/o istruzioni operative.

#### **12.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame**

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati ed alle regole di condotta generali di cui al paragrafo 12.3, i Destinatari dovranno seguire nei Processi Sensibili identificati al paragrafo 12.2 al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 12.1.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:

1. osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari a disciplina degli **adempimenti di natura fiscale e contabile**;
2. attenersi alle **circolari, istruzioni e risoluzioni** emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.), se ed in quanto applicabili, alle istruzioni ed alle eventuali disposizioni operative in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, liquidazione e versamento dei tributi.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione, è previsto quanto segue:

3. assicurare che gli **adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane** siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete e corrette, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati e/o trasmessi in modo puntuale, chiaro e completo;
4. nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando **sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione**, sono vietati sui sistemi utilizzati alterazioni o interventi di qualunque tipo;
5. (rif. par. 9.3 punto 5), (rif. par. 9.3 punto 23)
6. non porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (e.g. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele” (rif. par. 10.3 lettera b).

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:

7. (rif. par. 9.3 punto 13)
8. verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari, prima della formalizzazione del rapporto, anche sulla base di indicatori rilevanti quali a puro titolo esemplificativo e non prescrittivo:
  - i. l’assenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, precedenti condanne penali etc.);
  - ii. l’acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda (e.g. certificato antimafia, certificato del casellario giudiziale, autodichiarazione attestante l’assenza di condanne penali, visura della camera di commercio, etc.), sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate;
  - iii. la proposta di condizioni commerciali (e.g. prezzo, condizioni/modalità di pagamento) proporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
9. (rif. par. 9.3 punto 11)
10. (rif. par. 9.3 punto 2)

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:



11. nessun tipo di **pagamento** può essere effettuato i) a soggetti interni o esterni che non trovino **adeguata giustificazione** alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure ii) che non sia **dovuto** dalla Società in osservanza **ad obblighi di legge**;
12. (rif. par. 9.3 punto 5)
13. (rif. par. 9.3 punto 23)
14. (rif. par. 9.3 punto 24)
15. **non effettuare pagamenti in denaro contante, trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, **per valori pari o superiori a quelli previsti dalla normativa applicabile** (D.Lgs. n. 231/2007) **o da altre istruzioni operative interne**, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
16. non effettuare **girate per l'incasso** di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A..

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:

17. è fatto **divieto di offrire** direttamente o indirettamente **denaro, regali o benefici di qualsiasi natura**, a dirigenti, funzionari o impiegati di **clienti, fornitori, Consulenti** allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
18. (rif. par. 9.3 punto 27)

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:

19. gli **atti** che impegnano contrattualmente Carraro Drive Tech S.p.A. nei confronti di Agenti, Procacciatori e *Delears* devono essere debitamente **formalizzati e sottoscritti**;
20. verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** di Agenti, Procacciatori e *Delears*;
21. le **provvigioni** spettanti ad agenti, procacciatori e *delears* devono essere conformi a quanto previsto contrattualmente e opportunamente **controllate** da una specifica funzione aziendale dedicata;

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## 13 REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

### 13.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491 bis c.p.)
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.)
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 quater c.p.)
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 quinquies c.p.)
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quater c.p.)
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quinquies c.p.)
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 bis c.p.)
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 ter c.p.)
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 quater c.p.)
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 quinquies c.p.)
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica** (art. 640 quinquies c.p.)

### 13.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è, per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente in tutte le attività svolte dai dipendenti o da collaboratori di Carraro Drive Tech S.p.A. che prevedono l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati.

Con particolare riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione e/o gestione del servizio IT, questi sono principalmente riconducibili alla Funzione IT di Carraro S.p.A., cui sono demandate anche la definizione, aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica.

### **13.3 Regole di condotta generali**

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi generali di comportamento più sopra definiti, ed ai principi di controllo e prescrizioni specifiche sanciti nel paragrafo 13.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità informatica descritti nel paragrafo 13.1.

In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori, inclusi i Consulenti della Società sono tenuti a:

- a. rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente capitolo;
- b. rispettare le norme, le procedure e/o istruzioni e/o eventuali disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- c. promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi.

### **13.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di sicurezza informatica**

**Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe** con riferimento al processo di gestione della sicurezza informatica.

1-2 (organizzazione)

**Esistenza di procedure e/o istruzioni operative formalizzate** che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della sicurezza informatica.

3-9 (procedure)

**Accesso e utilizzo dei sistemi informatici:**

10-12 (profilazione degli utenti)

**Acquisizione e aggiornamento sistemi informatici:**

13. (istruzioni operative in ambito autorizzazione della spesa)

**Monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità:**

14. Le Funzioni aziendali che sovrintendono alla sicurezza informatica dovranno essere informate in merito a segnalazioni di problemi ai programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio informativo non sia stata pregiudicata.

15-17 (attività di monitoraggio)

**Altri controlli in materia di sicurezza informatica:**

18. (Piano di Continuità Operativa)
19. introduzione nei contratti con terze parti di clausole volte a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti con i loro sistemi;
20. nel caso vengano affidati servizi in *outsourcing*, prevedere nel contratto di *outsourcing* l'inserimento di una clausola che consenta alla Società di svolgere *audit* in materia di sicurezza informatica presso l'*outsourcer* stesso.

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## 14 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### 14.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)
- **Associazione di tipo mafioso** (art. 416 bis c.p.)
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo** (art. 24 ter, D.Lgs. n. 231/2001)

### 14.2 Processi Sensibili

I reati considerati presuppongono **condotte lesive dell'ordine pubblico**, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

Entrambe i reati descritti (artt. 416 e 416 bis c.p.) assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

La Società ha considerato preferibile, in via prudenziale, estendere l'analisi stessa anche alla possibile realizzazione di quei "delitti fine" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale.

I "delitti fine" individuati come astrattamente riconducibili alle attività aziendali sono i seguenti:

- a) **Truffa** (art. 640 c.p.);
- b) **Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:**
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- c) **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006).

### 14.3 Regole di condotta generali

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo 14.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 14.1.

In particolare, i **Destinatari dovranno:**

- a. non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento o l'agevolazione di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di criminalità organizzata;
- b. osservare una condotta improntata a principi integrità, correttezza e trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del *partner* finanziario e/o commerciale. Prestare la massima attenzione a verificare in via preventiva le informazioni normalmente disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulla controparte al fine di appurare che abbia una reputazione rispettabile e che sia impegnata in attività lecite, sia in sede di instaurazione che di svolgimento del rapporto con lo stesso;
- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, istruzioni e/o eventuali disposizioni operative od organizzative nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;
- d. attivarsi immediatamente in caso di informazioni e/o segnalazioni negative circa la reputazione dei soggetti con i quali si interagisce;
- e. non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito nei limiti della liceità;
- f. non riconoscere, in favore dei collaboratori, Consulenti, Agenti, Procacciatori e *Dealers*, Appaltatori e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- g. sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure e/o istruzioni operative.

#### 14.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che, unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole di condotta generali di cui al paragrafo 14.3, i Destinatari dovranno seguire nei Processi Sensibili identificati al paragrafo 14.2 al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 14.1.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 12 Reati in materia di riciclaggio, è previsto quanto segue:

1. effettuare tutte le attività di determinazione delle **imposte dirette ed indirette** nel rispetto delle istruzioni e/o eventuali disposizioni operative;
2. (rif. par. 12.4 punto 2)
3. (rif. par. 9.3 punto 22)
4. (rif. par. 9.3 punto 23)

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione e nel capitolo 10 Reati societari, è previsto quanto segue:

5. (rif. par. 9.3 punto 20)
6. in fase di selezione del personale, valutare la necessità di verificare, per specifici profili e/o mansioni, i requisiti di **onorabilità** della **risorsa** selezionata.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione, nel capitolo 10 Reati societari e nel capitolo 12 Reati in materia di riciclaggio, è previsto quanto segue:

7. (rif. par. 9.3 punto 13)
8. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari (rif. par. 12.4 punto 8)
9. (rif. par. 9.3 punto 11)
10. (rif. par. 9.3 punto 2)
11. (rif. par. 9.3 punto 19)
12. (rif. par. 9.3 punto 17)
13. assicurare che gli accordi con terze parti contengano **clausole** che prevedono i. la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti di **attendibilità commerciale e professionale** (anche in forma di autodichiarazione); nonché ii. l'impegno a comunicare senza indugio il venir meno degli stessi, ovvero di qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione, nel capitolo 10 Reati societari e nel capitolo 12 Reati in materia di riciclaggio, è previsto quanto segue:

14. (rif. par. 12.4 punto 19)
15. (rif. par. 9.3 punto 15)
16. assicurare che gli accordi con Agenti, Procacciatori e *Dealers* contengano apposita “clausola 231” di presa visione ed impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico a pena di risoluzione del rapporto (rif. par. 9.3 punto 17);
17. assicurare che gli accordi con Agenti, Procacciatori e *Dealers* contengano **clausole** che prevedono i. la dichiarazione dell’esistenza dei requisiti di **attendibilità commerciale e professionale** (anche in forma di autodichiarazione); nonché ii. l’impegno a comunicare senza indugio il venir meno degli stessi, ovvero di qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
18. assicurare che i **contratti con i clienti**, se e quando sottoscritti, siano chiari, dettagliati, trasparenti e coerenti con le politiche aziendali;
19. assicurare un sistematico aggiornamento degli **standard contrattuali** coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente e nel rispetto del *format* predisposto dalla Funzione legale della capogruppo.

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell’ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## 15 REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI

### 15.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

*La presente Parte Speciale non si applica ad Agenti, Procacciatori d’affari, Dealers e Consulenti.*

## 16 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 16.1 Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio** (art. 513 c.p.)
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513 bis c.p.)
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517 *ter* c.p.)

### 16.3 Regole di condotta generali

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo 16.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 16.1.

In particolare, i **Destinatari dovranno**:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, delle istruzioni e/o eventuali disposizioni operative od organizzative finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori, clienti e *partners* anche stranieri;
- b. non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- c. non violare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società;
- d. non interferire, impendendolo o turbandolo, l'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e. attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa l'effettiva titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- f. verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g. verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- h. adottare, nella gestione dei rapporti con soggetti terzi, tutte le misure necessarie ad evitare che:
  - vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio ed alla libera concorrenza;



- possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa;
- i. sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure e/o istruzioni operative.

#### **16.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame**

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che, unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole di condotta generali di cui al paragrafo 16.3, i Destinatari dovranno seguire nei Processi Sensibili identificati al paragrafo 16.2 al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 16.1.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione, nel capitolo 10 Reati Societari, nel capitolo 12 Reati in materia di riciclaggio, nel capitolo 14 Reati di Criminalità Organizzata è previsto quanto segue:

1. (rif. par. 12.4 punto 19)
2. (rif. par. 9.3 punto 15)
3. (rif. par. 10.3 punto 26)
4. (rif. par. 12.4 punto 21)

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## **17 REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **17.1 Le fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore**

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro Drive Tech S.p.A.:

- **Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica** (art. 171, comma 1, lettera a bis e comma 3 L. n. 633/1941).
- **Reati in materia di software e banche dati** (art. 171 bis L. n. 633/1941).
- **Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche** (art. 171 ter L. n. 633/1941).

- **Violazioni nei confronti della SIAE Società Italiane Autori ed Editori** (art. 171 septies L. n. 633/1941).

## **17.2 Processi Sensibili**

I reati considerati sono contemplati nella **Legge n. 633/1941 a tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore**, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera, molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

## **17.3 Regole di condotta generali**

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo 17.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 17.1.

In particolare, i **Destinatari dovranno**:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, delle istruzioni e/o eventuali disposizioni operative od organizzative nella gestione dei rapporti con le agenzie e/o *providers* esterni ed in genere nell'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- b. non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore;
- c. verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- d. verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- e. non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche e comunque utilizzare *software* o banche dati protette in violazione delle leggi sul diritto d'autore.

## **17.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame**

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che, unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole di condotta generali di cui al paragrafo 17.3, i Destinatari dovranno seguire nei Processi Sensibili identificati al paragrafo 17.2 al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 17.1.

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 Reati contro la Pubblica Amministrazione, nel capitolo 10 Reati Societari (con riferimento alla Corruzione tra privati), nel capitolo 12 Reati in materia di riciclaggio e nel capitolo 14 Reati di Criminalità Organizzata, è previsto quanto segue:

1. **utilizzare disclaimer** su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
2. nell'ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione di marchi e prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'**utilizzo**, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, **di opere dell'ingegno protette**, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e/o altro diritto connesso;
3. assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune **verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte** al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore. Per le modalità di questa verifica si rinvia al par. 12.4 punto 8;
4. prevedere, nei rapporti contrattuali con soggetti terzi (quali Consulenti, fornitori e agenzie) **clausole di impegno al rispetto dei diritti d'autore**;
5. prevedere, nei rapporti contrattuali con terzi (quali Consulenti, fornitori e agenzie), **clausole di garanzia e manleva** volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche con riferimento ai rapporti con la SIAE;
6. prevedere una **verifica preliminare** circa la **riproducibilità delle opere dell'ingegno protette** nel sito *internet* della Società o mediante gli altri canali di comunicazione e *marketing tools*.

Oltre a quanto definito nel capitolo 13 Reati di criminalità informatica, è previsto quanto segue:

7. **è vietato l'utilizzo illecito degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società**; quindi è vietato, solo a titolo meramente esemplificativo:
  - i. l'impiego, l'uso, l'installazione di materiale copiato, non contrassegnato (SIAE) o non autorizzato;
  - ii. il *download* e/o l'utilizzo di *software* coperti da *copyright*;
  - iii. accedere illegalmente e duplicare banche dati;
  - iv. immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
  - v. pubblicare su siti *internet*, pagine e profili di *social network* e *blog* della Società contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di

sfruttamento di utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

Inoltre, **il Responsabile della Sicurezza Informatica deve:**

8. (organizzare i sistemi informatici garantendo al tracciabilità di ogni operazione effettuata);
9. (applicare adeguate misure a limitare o impedire il *download* illegale);
10. (inventario sui programmi installati sui *computer* aziendali anche al fine di monitorare il parco di licenze *software* in uso).

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure e istruzioni operative aziendali, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

## 18 REATI IN TEMA DI AMBIENTE

### 18.1 Le fattispecie di reati in tema ambientale

I reati in materia ambientale previsti dal Decreto sono i seguenti:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727 *bis* c.p.).
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (Art. 733 *bis* c.p.)
- **Disastro ambientale anche colposo** (artt. 452 *quater* e 452 *quinquies* c.p.)
- **Inquinamento ambientale, anche colposo** (Artt. 452 *bis* c.p. e 452 *quinquies* c.p.)
- **Associazione per delinquere aggravata** (Artt. 416 c.p. e art. 452 *octies* c.p.)
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (Art. 452 *sexies* c.p.)
- **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:**
  - **Inquinamento idrico** (art. 137).
  - **Gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256).
  - **Omessa bonifica di siti contaminati** (art. 257).
  - **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi** (artt. 258 e 260 *bis*).
  - **Traffico illecito di rifiuti** (artt. 259 e 260).
  - **Inquinamento atmosferico** (art. 279).

- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi.**
- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.**
- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi.**

In considerazione dell'attività svolta da Carraro Drive Tech S.p.A., le aree ed attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della analisi dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- produzione;
- gestione della attività amministrative collegate con gli aspetti ambientali.

Nell'ambito delle aree sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito, astrattamente riconducibili alle attività aziendali, sono state individuate, in particolare, nelle seguenti attività:

| <b>Comportamenti illeciti</b>  | <b>i Reati potenzialmente applicabili</b>                                     |
|--|---|
| <b>Inquinamento idrico</b> , scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale e delle Autorizzazioni amministrative ottenute  | art. 137 D.Lgs. n. 152/2006, c. 2, c. 3, c. 5 primo e secondo periodo e c. 11 |
| <b>Gestione di rifiuti non autorizzata</b> , attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione               | art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, c. 1 lett. a e b, c. 3 primo periodo, c. 5, c. 6 |
| <b>Omessa bonifica di siti contaminati</b>   | art. 257 D.Lgs. n. 152/2006, c. 1 e 2   |
| <b>Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi</b> , predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti | artt. 258 c. 4, secondo periodo e 260 bis, c. 6 D.Lgs. n. 152/2006            |
| <b>Traffico illecito di rifiuti</b> , spedizione di rifiuti costituente traffico illecito  | art. 259, c. 1 D.Lgs. n. 152/2006   |
| <b>Inquinamento atmosferico</b> , violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione amministrativa  | art. 279, c. 5 D.Lgs. n. 152/2006   |
| <b>Inquinamento ambientale</b> , deterioramento significativo e misurabile dell'acqua, dell'aria, del suolo o del sottosuolo (*)   | artt. 452 bis c.p. e 452 quinquies c.p.                                       |
| <b>Disastro ambientale</b> , alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (*)  | artt. 452 quater c.p.   |

(\*) per il perfezionamento di tali reati, non rilevano la modalità di commissione ma soltanto la realizzazione dell'evento.

Per le fattispecie escluse dalla presente Parte speciale, a fini di prevenzione, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

## **18.2 Processo di gestione dei rischi in materia ambientale**

Il rischio di commissione dei reati in oggetto è potenzialmente presente in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di Carraro Drive Tech S.p.A., ed in particolare:

- nei luoghi dove vengono svolte attività di produzione industriale (che includono la gestione della attività amministrative collegate con gli aspetti ambientali) esposti ad un maggior rischio;
- nei luoghi di lavoro dove vengono svolte attività accessorie alla precedente (e.g. magazzino di stoccaggio) esposti ad un rischio inferiore;
- negli altri luoghi di lavoro (e.g. gli uffici) esposti ad un rischio pressoché nullo.

Il sito produttivo di Carraro Drive Tech S.p.A. di Campodarsego ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:2004.

## **18.3 Regole di condotta generali**

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 18.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- a. rispettare le norme e le linee guida in materia di tutela ambientale;
- b. rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- c. promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ad assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- d. adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nel paragrafo 9.3 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni (sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti e/o verifiche ispettive);
- e. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente;
- f. non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- g. non immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- h. non effettuare emissioni nocive nell'aria;
- i. segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- j. intervenire direttamente a fronte di una situazione di emergenza che possa generare un potenziale danno ambientale, compatibilmente con le proprie

competenze e possibilità ed avendone informato il proprio o i soggetti responsabili;

- k. è fatto divieto di compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza ed in assenza di autorizzazione che possano determinare un danno ambientale.

#### **18.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di tutela ambientale**

Il presente paragrafo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Carraro Drive Tech S.p.A., le responsabilità e le modalità operative a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte generale del Modello, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

##### **Definizione e formalizzazione dei ruoli, compiti e responsabilità.**

- 1-3. (organizzazione)

**Esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo, in particolare (descritte in sintesi tra parentesi):**

4. (La "Politica Ambientale, della salute e sicurezza sul Lavoro")
5. Procedure, istruzioni operative e/o disposizioni operative in tema ambientale.

**Esistenza di un programma di informazione e formazione *periodica* dei dipendenti e/o collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia ambientale e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.**

##### **Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:**

6. Realizzazione di analisi ambientali periodiche e straordinarie, al fine di monitorare i rifiuti prodotti, le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico.
7. Redazione di adeguata documentazione che riporta i dettagli delle verifiche svolte.
8. Invio di copia delle analisi effettuate all'Autorità amministrativa, ove da questa richiesto.
9. (*audit* periodici)

##### **Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti al Processo:**

10. ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta.
11. I flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono

adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità.

12. (Procedura di gestione e controllo dei dati e dei documenti).

Valgono come presidio, se applicabili, anche le prescrizioni introdotte negli altri capitoli della Parte speciale del Modello.

## **19 REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**

### **19.1 Le fattispecie di reati in tema di impiego di lavoratori irregolari ed immigrazione clandestina**

Di seguito si indicano le fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *duodecies* del Decreto.

- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (articolo 22, comma 12 *bis* d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- **Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** (articolo 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ivi comprese le forme aggravate di cui ai commi 3, lett. a), b), d), 3 bis e 3 ter, lett. b)).
- **Favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato** (articolo 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ivi comprese le forme aggravate di cui ai comma 5).

*La presente Parte Speciale non si applica ad Agenti, Procacciatori d'affari, Dealers e Consulenti.*

## **20 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

### **20.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale**

Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Carraro S.p.A.:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.).**

*La presente Parte Speciale non si applica ad Agenti, Procacciatori d'affari, Dealers e Consulenti.*



ALLEGATI

|   |
|---|
| ALLEGATI                                |
| Allegato F: Codice Etico Gruppo Carraro |